

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MULAS, FLORINO,
MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla e CURTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Norma transitoria per l’inquadramento nella qualifica
di primario medico legale di alcuni sanitari dell’INPS

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto da cinque articoli, prende in esame la situazione del tutto particolare in cui si trovano alcuni sanitari dipendenti dall'INPS.

Attualmente, infatti, è vigente una situazione di evidente ed intollerabile disparità di trattamento a carico di diciannove sanitari dipendenti dell'INPS (sparsi su tutto il territorio nazionale), in fase di primo inquadramento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I sanitari di cui trattasi avevano ottenuto la idoneità, nell'esame previsto dal regolamento organico dell'Istituto ed espletato nel 1975-76, ad essere scrutinati e promossi a medico superiore, sia gli scrutini, sia le promozioni, non furono deliberati dall'INPS, pur in presenza di un numero di posti vacanti superiore agli idonei, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 (che aveva sostituito alla carriera gerarchica la carriera economica).

Per questo motivo, nella fase di primo inquadramento (siamo nel 1985) i sanitari

in questione non furono immessi nella posizione apicale (primario medico legale) ai sensi dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. A questo punto occorre precisare anche che, per quanto concerne l'inquadramento di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge non esiste aggravio di spesa per l'Istituto, in quanto i sanitari che beneficeranno di questa norma transitoria finiranno con l'occupare una parte dei numerosissimi posti attualmente vacanti in organico nella qualifica di primario medico legale, la cui spesa per stipendio è già contenuta nei bilanci annuali dell'INPS. La maggior parte dei posti attualmente vacanti in organico è ricoperta dal conferimento di mansioni superiori per le quali l'Istituto stesso, per giurisprudenza costante anche della Corte costituzionale, è tenuto a corrispondere i relativi compensi. Ci troviamo, insomma, di fronte a una specifica situazione di intollerabile discriminazione e di disparità di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale medico dell'INPS che ha preso parte al concorso per titoli ed esami nel 1975-76 indetto per la promozione a medico superiore e che formalmente non è stato inquadrato nella qualifica predetta per l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene inquadrato nella qualifica di primario medico legale e conseguentemente, all'applicazione da parte dell'Istituto, a norma dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, che espressamente si conferma vigente, e del comma 2-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primaria.

Art. 2.

1. L'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, decorre ai fini giuridici e di anzianità nella qualifica dalla data della delibera originaria di primo inquadramento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ed ai fini economici a partire dall'effettivo inizio di svolgimento delle funzioni di primario medico legale.

Art. 3.

1. L'INPS delibera l'inquadramento del personale dipendente di cui all'articolo 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge sono coperti

con il finanziamento previsto annualmente nel capitolo di bilancio 1020101 dell'INPS «Spese per il personale».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.